CHIARIMENTI RELATIVI

ALLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Il presupposto normativo per le verifiche:

- L'art. 4 c. 2 del regolamento di cui al DPR n.70/1999 specifica che la prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che vi sia "un ambiente di lavoro di cui l'Amministrazione abbia preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche".

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico

- Se l'impianto elettrico risale a prima del 13/03/1990, la Dichiarazione di Conformità non è necessaria, a meno che non siano state effettuate, dopo tale data, manutenzioni straordinarie, modifiche o ampliamenti di un impianto già esistente. Per presentare la domanda di telelavoro, avendo un impianto elettrico la cui realizzazione risale a prima del 13/03/1990 il proprietario può redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. (allegato modello di autodichiarazione)
- Se la data di realizzazione dell'impianto elettrico è compresa tra il 13/03/1990 e il 27/03/2008, è possibile richiedere una "Dichiarazione di Rispondenza", che sostituisce la Dichiarazione di Conformità nei casi in cui il certificato originale non risulta reperibile.
- Per gli **impianti elettrici realizzati dopo il 27/03/2008** non è possibile redigere una Dichiarazione di Rispondenza, sarà quindi necessario reperire la certificazione originale.

Per reperire la dichiarazione di conformità originale, in caso di smarrimento, ci si può rivolgere all'impresa che l'ha rilasciata in origine, oppure si può provare a richiedere una copia al comune in cui è situato l'impianto in questione: dovrebbe essere stata qui depositata una copia della certificazione al momento della redazione.

È inoltre possibile fornire in alternativa copia del certificato di abitabilità/agibilità, in quanto questo presuppone per il rilascio la presentazione della conformità elettrica.